MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI ANALISI, MONITORAGGIO E SOSTEGNO ALLA *GOVERNANCE* DELLE POLITICHE PUBBLICHE SUI TEMI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO IN OTTICA DI GENERE, DELLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SUI LUOGHI DI LAVORO

TRA

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, codice fiscale n. 80237250586 (di seguito denominato "Ministero") - con sede in Roma, in via Fornovo n. 8, rappresentato dal dott. Romolo de Camillis, nella qualità di Direttore Generale

E

l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, codice fiscale 80111170587 (di seguito denominato "INAPP"), con sede in Roma, Corso d'Italia, 33, nella persona del Direttore Generale, dott. Santo Darko Grillo

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;
- il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 dell'8 ottobre 2021 – dispone che la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali svolge, tra l'altro, "*attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e*

del Comitato nazionale di parità e pari opportunità";

- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", all'articolo 46 stabilisce che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile*;*

- con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2022 sono state definite le modalità per la redazione del suddetto rapporto biennale;

- la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

- la "*Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026*", presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

- la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"*, all'articolo 4, comma 1, ha introdotto l'articolo 46-*bis* del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale è stato previsto che "*A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità*";

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 ottobre 2022, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "*Esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell'art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell'art. 1, comma 138, legge n. 234/2021)",* registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022 con il n. 2936, ha stabilito, per l'anno 2022, che per gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali si avvalga dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) mediante accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

- alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali sono assegnate le risorse del "*Fondo per il sostegno della parità salariale di genere*", istituito dall'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, allocate sul capitolo 2820, p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- con il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022, al n. 150, al dott. Romolo de Camillis è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478 ha istituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), come ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, trasformato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 in ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero;
- ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, l'ISFOL svolge attività di studio, monitoraggio e valutazione in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- con il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare con l'articolo 4, comma 1, lett. f), a decorrere dal 1° dicembre 2016, è stata modificata la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, l'INAPP svolge attività di ricerca, di analisi strategica delle politiche economiche e sociali, del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale in ottica di *policy advice* e in tale ambito può fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2 del medesimo Statuto;
- INAPP è parte del Sistema Statistico Nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed è tenuto a conformare la propria attività di ricerca e disseminazione ai criteri di qualità di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

- INAPP si occupa in maniera strutturale dei temi oggetto del presente Accordo, attraverso il gruppo di ricerca "Analisi di genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche", stabilmente presente nell'organizzazione e operante nell'ambito della Struttura "Mercato del lavoro" (essendo stato costituito, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture, con Determina del Direttore Generale n. 112 del 2 aprile 21;

- l'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le attività dell'INAPP nel triennio 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 169, afferma - al paragrafo 3.a "Mercato del lavoro" - che il citato Istituto "*coadiuverà il Ministero con attività di ricerca utile a rafforzare le iniziative che verranno intraprese in materia di politiche attive del lavoro (…) anche a valere sulle risorse del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza",* con specifica attenzione alla *"valutazione di efficacia delle politiche" e "all'analisi degli effetti sull'occupazione femminile*", e "*supporterà la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali nelle attività connesse alla valutazione dei rapporti biennali sul personale di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*" e all'attuazione delle "*misure finalizzate alla riduzione del gender pay gap, in linea con le priorità stabilite dal Governo per conseguire una effettiva parità di genere anche in relazione agli aspetti retributivi e delle condizioni di lavoro*";

- l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, dispone che l'INAPP presenti *"annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento, una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del presente decreto legislativo, al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione, con particolare riguardo agli impatti sulla parità di genere nel mercato del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di vita e della condivisione dei carichi di cura";*

CONSIDERATO CHE

- l'INAPP da tempo opera per l'attuazione di interventi istituzionali sostenuti da fondi ministeriali e comunitari;

- l'INAPP e il Ministero hanno un interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento dei propri programmi al fine di una più efficace e concreta realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, anche attraverso la valorizzazione congiunta delle rispettive conoscenze, nonché dell'utilizzo ottimale dei dati e delle informazioni in possesso delle rispettive strutture;

- le Parti intendono implementare il modello di collaborazione definito nell'accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a realizzare interventi di comune interesse sul territorio nazionale con l'obiettivo di favorire le necessarie sinergie e la complementarità degli interventi in coerenza con i poteri e le funzioni assegnate alle Parti nelle materie di pertinenza di questo Accordo;
- l'Accordo favorisce il contributo sinergico dei diversi soggetti coinvolti aventi competenze assegnate dalle norme ed esperienze diverse, ma complementari;
- per INAPP è di particolare interesse l'accesso al patrimonio informativo del Ministero, per la migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
- il Ministero considera le competenze e professionalità di INAPP, documentate da un'ampia produzione scientifica, particolarmente utili a sostenere e promuovere gli interventi nel campo delle politiche legate al mercato del lavoro in ottica di genere, alla promozione della parità retributiva e delle pari opportunità, e ad accompagnarne l'attuazione con un'adeguata attività di analisi e monitoraggio;
- con nota prot. n. 32/16355 del 20 dicembre 2022 la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto a INAPP di collaborare allo svolgimento di attività di analisi, monitoraggio e sostegno alla *governance* delle politiche pubbliche sui temi partecipazione al mercato del lavoro in ottica di genere, della promozione della parità retributiva e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro;
- l'INAPP, con nota prot. n. 0017967 del 23 dicembre 2022, ha manifestato il proprio interesse a collaborare sulla tematica indicata dal Ministero, trasmettendo una proposta progettuale, corredata da un cronoprogramma delle attività e da un piano finanziario di massima;
- la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ritiene di approvare la proposta progettuale di massima, di cui alla precedente nota;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Premessa

1. Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
Obiettivi

1. L'Accordo intende sviluppare sinergie tra le Parti per la realizzazione di attività di analisi, monitoraggio, valutazione e sostegno alla *governance* delle politiche pubbliche sui temi della

partecipazione al mercato del lavoro in ottica di genere, della promozione della parità retributiva e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Le attività che saranno realizzate sono elencate nel successivo articolo 3 e sono più accuratamente descritte nella proposta progettuale presentata da INAPP con nota prot. n. 0017967 del 23 dicembre 2022.

Articolo 3

Oggetto

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo, l'INAPP e il Ministero si impegnano a collaborare alla realizzazione delle seguenti attività:

a) analisi dei dati contenuti nei *Rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile*, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 – per i bienni 2020-2021 e 2022-2023 ed analisi delle risultanze emergenti dall'attuazione della certificazione nazionale della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198/2006, anche attraverso le evidenze informative che saranno prodotte alle Consigliere di parità dalle aziende, ove accessibili. Tali analisi potranno essere utilizzate per l'elaborazione della *Relazione biennale al Parlamento* prevista dall'articolo 1 della legge n. 162/2021 a cura della Consigliera nazionale di parità, nonché per l'eventuale revisione degli strumenti e delle modalità di rilevazione delle informazioni;

b) individuazione delle metodologie e degli strumenti più idonei a sviluppare a livello nazionale, in relazione ai diversi contesti produttivi e ai sistemi organizzativi, modelli di valutazione del lavoro in ottica di genere e di contrasto alle disparità retributive, anche attraverso l'analisi del ruolo della contrattazione collettiva e lo studio e la comparazione di altre pratiche realizzate in ambito europeo ed internazionale, valutando altresì la possibilità di valorizzare, a tal fine, le esperienze su tali tematiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro, delle università e dell'Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), anche nella prospettiva del negoziato in ambito UE relativo all'adozione della direttiva in materia di parità salariale e del successivo recepimento;

c) progettazione – anche valutando il coinvolgimento del Centro internazionale di formazione OIL di Torino – di strumenti di supporto e percorsi formativi volti a rafforzare le competenze e la consapevolezza dei diversi attori coinvolti nell'attuazione delle principali politiche pubbliche in materia di parità salariale di genere e di certificazione di parità (ad es. rete delle consigliere di parità, Ispettorato nazionale del lavoro, Parti sociali, Regioni);

d) analisi della ricaduta del PNRR sui rapporti di lavoro in termini di genere, da realizzarsi anche attraverso il ricorso alle basi dati del Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (SISCO) del Ministero;

e) analisi e monitoraggio degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 105/2022, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine della relazione annuale sulla fruizione dei dispositivi relativi all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza di cui al citato decreto, con un focus specifico sui congedi parentali, sul congedo di adozione e sui congedi per motivi familiari riconosciuti ai lavoratori autonomi.

2. Il contributo di INAPP alla realizzazione delle attività di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, presuppone la disponibilità di specifiche fonti informative e basi di dati a titolarità del Ministero, le cui modalità di accesso ed utilizzo saranno concordate anche con la Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero, nel rispetto della normativa vigente e sentito il Responsabile della protezione dei dati del Ministero.

Articolo 4

Referenti istituzionali e Cabina di regia

1. Per la gestione tecnico-operativa delle attività rientranti nell'ambito del presente Accordo è istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti del Ministero (Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che la coordina, e Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione) e dell'INAPP (Struttura Mercato del Lavoro), che sarà supportata da una segreteria tecnica.

2. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente Accordo, le Parti definiscono, con successive comunicazioni, la composizione della Cabina di regia e della segreteria tecnica, ne stabiliscono le modalità e la periodicità degli incontri e individuano altresì i rispettivi referenti del presente Accordo.

3. Alle riunioni della Cabina di Regia sono invitati la Consigliera nazionale di parità e i rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché altri soggetti istituzionali il cui coinvolgimento possa risultare utile in relazione ai temi da trattare.

4. La partecipazione alla Cabina di Regia non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 5

Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti a decorrere dalla data di registrazione.

2. Le attività previste dal presente Accordo si concluderanno al 31 dicembre 2024.

3. Al fine di assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Accordo può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6

Pianificazione e relazione finale delle attività

1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente Accordo, l'INAPP trasmetterà al Ministero

il piano esecutivo di dettaglio nel quale, in coerenza con gli obiettivi e l'oggetto del presente Accordo, saranno declinate le attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse.

2. Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato anche dal relativo budget previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

3. Le Parti concorderanno i tempi e le modalità di consegna da parte di INAPP dei prodotti previsti in sede di progettazione esecutiva. L'INAPP si impegna a definire e trasmettere semestralmente al Ministero una relazione delle attività realizzate con il quadro riepilogativo dell'avanzamento della spesa.

4. L'INAPP si impegna altresì a presentare, entro sessanta giorni consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente Accordo, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione dello stesso.

5. La relazione finale di cui al comma 4 dovrà essere accompagnata dalle risultanze delle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente Accordo, da svolgersi in conformità al successivo articolo 9.

Articolo 7

Risorse per la realizzazione delle attività

1. In considerazione dell'interesse comune rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, il Ministero e l'INAPP si impegnano a partecipare alla realizzazione delle stesse mettendo a disposizione le risorse e gli strumenti necessari.

2. L'INAPP contribuisce al presente Accordo attraverso la messa a disposizione di studi e documentazione specifica, nonché di risorse umane esperte, risorse logistiche e strumentali. Per l'esecuzione di specifici segmenti delle attività di cui al presente Accordo, INAPP si riserva la facoltà di fare ricorso a soggetti terzi, in aggiunta alle proprie risorse interne, nei limiti di quanto sarà descritto nella proposta progettuale di dettaglio e quantificato nel budget previsionale analitico approvato.

3. Il Ministero, per la sostenibilità delle attività di cui al presente Accordo, rende disponibile ad INAPP un contributo complessivamente pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Tale importo sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul c/c unico di tesoreria con IBAN: IT09U0100003245348300165643 (Regione Lazio – Roma - Codice Tesoreria 348 - Codice c/Tesoreria 0165643), intestato a INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.

4. La prima quota sarà erogata a titolo di anticipo, nella misura del 30% del totale, pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00), e sarà corrisposta a INAPP a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione dell'Accordo di cui all'articolo 5, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 2820, p. g. 1, del "*Fondo per il sostegno della parità salariale di genere*".

5. La seconda quota, corrispondente al 40% del corrispettivo totale, pari ad euro 800.000,00 (ottocentomila/00), sarà corrisposta ad INAPP previa presentazione della relazione semestrale sulle attività realizzate e di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti, da presentarsi entro il 31

dicembre 2023, a condizione che sia stato speso almeno l'80% dell'importo erogato con la prima quota.
6. Il saldo, nella misura massima del restante 30% del totale, pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00), sarà corrisposto dietro presentazione di richiesta di pagamento da parte di INAPP, a seguito di positiva determinazione di un comitato di valutazione appositamente costituito a livello ministeriale – che verificherà il raggiungimento dei risultati del presente Accordo – e del positivo esito della verifica amministrativo-contabile, che sarà rimessa al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
7. L'INAPP sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento e, in particolare, alla titolarità della facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Articolo 8

Diritto d'autore ed utilizzazione dei risultati

1. Ciascuna Parte, pur restando titolare della proprietà intellettuale relativa a informazioni detenute e conoscenze sviluppate prima e al di fuori delle attività riconducibili al presente Accordo, potrà richiedere all'altra di avere accesso ad informazioni e conoscenze tecniche in possesso della stessa, sempre che tali informazioni e conoscenze risultino necessarie e pertinenti allo svolgimento delle attività. Le Parti regolamenteranno le modalità di tale accesso.
2. Considerato che la diffusione delle conoscenze scientifiche costituisce una finalità essenziale delle attività di collaborazione regolamentate con il presente Accordo, le Parti si impegnano a definire in modo condiviso le modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati delle medesime attività.
3. I risultati ed i prodotti realizzati in attuazione del presente Accordo sono riconducibili ad entrambe le Parti. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o attività divulgativa che risulti basata sui risultati delle attività realizzate in attuazione dell'Accordo medesimo. In tutte le iniziative di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, ivi incluse quelle relative al web, dovrà essere menzionata la collaborazione tra INAPP e Ministero.
4. Ciascuna Parte si impegna, nello svolgimento delle attività di attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme sul diritto d'autore, sulla proprietà intellettuale e industriale. Ciascuna Parte si impegna in ogni caso a tenere indenne e manlevare l'altra da ogni eventuale pretesa a qualsiasi titolo avanzata da terzi e che risulti direttamente o indirettamente connessa alla violazione delle norme sopra richiamate.

Articolo 9

Ammissibilità delle spese e rendicontazione

1. Il periodo di ammissibilità delle spese per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo

decorre dalla data di registrazione dello stesso e si conclude il 31 dicembre 2024, fatte salve le eventuali proroghe di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario che correda la proposta progettuale dell'INAPP richiamata in premessa e dettagliate attraverso il successivo piano esecutivo di cui all'articolo 6, comma 1;
b) coerenti con le finalità e con le attività previste dal presente Accordo;
c) necessarie alla realizzazione delle suddette attività;
d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta da INAPP, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

3. Limitatamente ai costi del personale dipendente, INAPP farà ricorso della metodologia delle UCS elaborata da INAPP stesso quale Organismo Intermedio del PON SPAO nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013. Le spese relative a "Oneri diversi di gestione/Costi indiretti" saranno rendicontate a *forfait* in percentuale delle spese dirette e non potranno essere superiori al 7% delle spese dirette. Tutte le altre spese saranno rendicontate secondo il metodo del rimborso delle spese realmente sostenute e documentate.

Articolo 10

Variazione delle attività programmate

1. Ciascuna Parte può, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, proporre eventuali modifiche che risultino necessarie per conseguire il miglior esito delle stesse, o che siano giustificate dalla consistenza e qualità dei risultati nel frattempo conseguiti, purché non alterino i costi, l'impostazione e le finalità dell'Accordo. Ogni modifica dell'Accordo dovrà essere formalmente convenuta e sottoscritta dalle Parti.

2. Ogni eventuale e sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Accordo, compresa la relativa durata e le eventuali variazioni al piano finanziario, formerà oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula dell'Accordo stesso.

3. Inoltre, nell'esecuzione del presente Accordo, per obiettive esigenze connesse alla migliore funzionalità delle attività previste, saranno ammissibili esclusivamente variazioni compensative tra le singole macro-voci di spesa contemplate nel piano finanziario: tali variazioni dovranno essere accuratamente evidenziate all'atto della presentazione delle relazioni periodiche e della rendicontazione finale, con precisazione delle relative motivazioni.

Articolo 11

Mancata realizzazione delle attività

1. In caso di mancata integrale attuazione delle attività previste dal presente Accordo, l'INAPP sarà tenuto alla restituzione totale del finanziamento ricevuto.

2. In caso di parziale attuazione delle attività programmate, l'INAPP sarà tenuto alla restituzione del finanziamento ricevuto nella misura corrispondente alla parte delle attività non realizzate.

Articolo 12

Risoluzione e recesso

1. Il presente Accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra. In tale caso, la Parte interessata alla risoluzione notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine espressamente indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'Accordo avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione dell'Accordo.

2. Il presente Accordo, inoltre, potrà essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento.

3. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo e rendano impossibile la sua integrale attuazione.

4. In caso di risoluzione o recesso, il Ministero corrisponderà ad INAPP il contributo per le spese sostenute in misura proporzionale alle attività svolte.

Articolo 13

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla loro attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio od informazioni di carattere non personale avente esclusivo interesse statistico o scientifico.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per

la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

3. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione del presente Accordo, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 suindicato. L'INAPP opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzato a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiamo i previsti requisiti.

Articolo 14

Foro competente e disposizioni finali

1. Qualsiasi controversia insorta in ordine all'esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, laddove non possa essere definita in via bonaria, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Il presente Accordo si compone di dodici pagine.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Roma, 29 dicembre 2022

per il MINISTERO
Il Direttore Generale
Dott. Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

per l'INAPP
Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo
Santo Darko Grillo
29.12.2022 18:00:22 UTC

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.